

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 novembre 1999.**

Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, De Francis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Nardini, Pinza, Rebuffa, Ricciotti, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Ruffino, Savarese, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 novembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CALDERISI ed altri: « Norme sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale » (6533);

LAVAGNINI: « Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della "Folgore", caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971 » (6534);

EVANGELISTI: « Modifiche alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Firenze e della corte d'appello di Genova » (6535);

ASCIERTO: « Norme per l'esercizio dei diritti sindacali nel Corpo della Guardia di Finanza e nell'Arma dei carabinieri » (6536);

LOSURDO ed altri: « Disciplina dell'attività agrituristica » (6537);

MERLONI ed altri: « Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino » (6538);

MANZATO e RUZZANTE: « Disposizioni per destinazione di una percentuale delle vincite in concorsi a premi a enti o associazioni di volontariato » (6539);

GIULIANO ed altri: « Istituzione della provincia di Aversa » (6540);

VELTRONI ed altri: « Incentivazione dei contributi privati destinati alla ricerca oncologica » (6541);

ROSSIELLO ed altri: « Norme in materia di esercizio delle attività agrituristiche » (6542);

STUCCHI: « Modifica all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il numero dei componenti dei collegi dei revisori dei conti dei comuni » (6543);

FRONZUTI: « Istituzione della provincia del Cilento » (6544).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di modificazione al regolamento.**

In data 10 novembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato Evangelisti:

Articolo 47: durata del rinvio della seduta dopo la constatazione della mancanza del numero legale (doc. II, n. 43).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 9 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, la relazione sul documento di lavoro della direzione generale XI della Commissione europea, inerente alla modifica della direttiva 94/62/CEE (doc. XXIII, n. 36).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante « Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 », la relazione sulla consistenza, destinazione, utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei processi di sequestro e confisca, aggiornata al 14 agosto 1999 (doc. CLIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti con lettera in data 8 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla Corte stessa in data 24 settembre 1999, in merito alla relazione del consigliere istruttore della delegazione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta concernente l'indagine relativa ai nuclei di valutazione e uffici di controllo interno delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 novembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 marzo 1993, n. 86, il bilancio consuntivo 1998 e preventivo 1999 con relativi allegati, della sezione italiana del servizio sociale internazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 5 novembre 1999, ha trasmesso una delibera riguardante le disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con allegato il documento di consultazione inerente il trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del suddetto decreto legislativo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 novembre 1999, il deputato Tiziana MAIOLO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, n. 10429/99 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 21 ottobre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 21 settembre 1999, in merito alla trasformazione in senso federalista dell'orientamento dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: SBARBATI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BONITO ED ALTRI; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ED ALTRI E MOLINARI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, RECANTE ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (675-1873-2507-2891-3014-3081-D)

(A.C. 675 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Tirocinio e nomina).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. - *(Tirocinio e nomina)* - 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ampresso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquanta-mila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina ».

(A.C. 675 - sezione 2)

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

*(Durata dell'ufficio e conferma
del giudice di pace).*

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)* ».

2. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1-*bis* le parole: « lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera f) ».

3. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-*bis*, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di

idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-*ter*. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-*quater*. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-*bis* e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-*ter* ».

(A.C. 675 - sezione 3)

**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

(Incompatibilità).

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: « nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « nei tre anni precedenti ».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

« c-*bis*) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività ».

3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel

circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado ».

4. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

(A.C. 675 - sezione 4)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

*(Decadenza, dispensa, sanzioni
disciplinari).*

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)* — 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia ».

(A.C. 675 - sezione 5)

**ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 15.

*(Competenza in materia penale
del giudice di pace).*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

(A.C. 675 - sezione 6)

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 21.

(Emanazione del decreto legislativo).

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17.

4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un

congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

(A.C. 675 - sezione 7)

ARTICOLO 23 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 23.

(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio).

1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° aprile

1999, n. 84, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2000 ».

(A.C. 675 - sezione 8)

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 26.

(Messi di conciliazione).

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.

(A.C. 675 - sezione 9)

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 27.

(Norme di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 675 - sezione 10).

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il comma 4-*bis* dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunto del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha stabilito che le indennità previste dalla predetta legge per i giudici di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza o comunque denominati, spettanti a detti giudici;

secondo la *ratio* del predetto comma 4, si è voluto escludere che i giudici di pace pensionati venissero danneggiati dal divieto di cumulo e si rendessero dimissionari dall'incarico onorario;

richiamato il testo dell'articolo 12 della proposta di legge n. 675 ed abbinati vi sono altri magistrati onorari, oltre ai giudici di pace, nei confronti dei quali è logico ed è coerente al sistema del nostro ordinamento che sia chiarito che a questi ultimi sia applicato lo stesso trattamento;

impegna il Governo

all'emanazione di apposita circolare che chiarisca che la normativa citata *minus dixit quam voluit*, in modo da evitare divergenti applicazioni dei benefici del ricordato comma 4-*bis*, come dell'articolo 12 della proposta di legge in esame.

9/675/1. Garra, Mancuso, Pecorella, Saponara, Gazzilli.

PROGETTI DI LEGGE: SCOCA; NICOLA PASETTO E ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ED ALTRI; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ED ALTRI; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; PISANU ED ALTRI; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA E ALTRE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE. MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-BIS-4707-B)

(A.C. 411 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTEN-
ZIOSO CIVILE PENDENTE, DI INDEN-
NITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE
E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
FORENSE

ART. 1.

1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente

legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi

alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

(A.C. 411 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.

2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto.

3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giu-

dice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.

4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

(A.C. 411 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.

(A.C. 411 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in ma-

teria di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, nonché dei giudizi già trattati per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

(A.C. 411 - sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« 3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accer-

tata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici ».

4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 411 - sezione 6)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI
LEGGE**

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« **ART. 13-bis.** (*Deposito di atti e dichiarazioni*) — 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previsti dalle norme del codice di procedura penale, in relazione a procedimenti di competenza di qualsiasi ufficio giudiziario compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto o le dichiarazioni li trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di giustizia sono specificate le modalità da seguire per

il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compresa la cancelleria di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltre agli uffici competenti ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-*bis* della legge 21 novembre 1991, n.374, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 03. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. — 1. Dopo l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*bis*. (*Deposito di atti e dichiarazioni*) — 1. Le parti e i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previsti dalle norme del codice di procedura penale, in relazione a procedimenti di competenza di qualsiasi ufficio giudiziario compreso quello di qualsiasi giudice di pace.

2. Il personale di cancelleria che riceve l'atto o le dichiarazioni li trasmette immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente.

3. Con decreto del Ministro di giustizia sono specificate le modalità da seguire per il deposito degli atti e delle dichiarazioni che possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello di qualsiasi giudice di pace, e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltre agli uffici competenti ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 13-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dal comma 1 del pre-

sente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 01. Olivieri.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. — 1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli, secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del Direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nello stesso circondario.

6. 04. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. — 1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali che, alla data di